STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Insieme per 'La Magna Capitana' APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "Insieme per 'La Magna Capitana APS" (di seguito indicata come 'L'Associazione'), con sede legale nel Comune di Foggia, in Viale Michelangelo 1, presso i locali della Biblioteca La Magna Capitana.
L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria**.**
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) studiare e proporre iniziative e progetti per favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della Biblioteca nel territorio locale ed extralocale;
b) promuovere la Biblioteca e la lettura come strumenti di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle persone che hanno difficoltà ad accedere ai servizi bibliotecari per impedimenti fisici o cognitivi;
c) collaborare attivamente agli interventi che la Biblioteca periodicamente mette in atto per monitorare, conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti, promuovendo l'integrazione e contrastando l'isolamento sociale sempre più diffuso nel territorio;
d) valorizzare le competenze dei volontari attraverso periodici interventi formativi gratuiti per rendere più efficace la loro partecipazione alle finalità;
e) organizzare manifestazioni, incontri, raccolte fondi e altre iniziative per sostenere l'importanza della Biblioteca come spazio pubblico per la lettura e per la conoscenza reciproca, al fine di rendere la lettura veicolo di socializzazione e occasione di incontro e dialogo tra le persone ;
f) sostenere il valore della Biblioteca La Magna Capitana come spazio di socialità consapevole e cittadinanza attiva, promuovendo azioni per affermare il corretto uso delle risorse e delle attrezzature, aiutando i cittadini ad assumere comportamenti rispettosi degli altri, del patrimonio bibliografico e strumentale, degli spazi della struttura;
g) attivare alleanze virtuose con altri soggetti per promuovere l'uso della Biblioteca come laboratorio di produzione di interventi culturali, atti a diffondere conoscenze e competenze;
h) promuovere la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso;
i) promuovere l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni e corsi in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati aventi fini analoghi o complementari.
j) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
k) promuovere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, dei docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella Scuola e nei settori socio-educativi
l) istituire centri di studio, ricerca e documentazione in merito alle attività istituzionali;
m) collaborare con Enti pubblici e privati, altre associazioni di Volontariato e di promozione sociale, fondazioni, parrocchie, al fine di realizzare gli scopi dell'Associazione
n) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica per un'adeguata programmazione degli scopi associativi.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore**.**
Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi tra cui reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità statuarie,
L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

j) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse**.**
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Soci

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto, con esclusione dei dipendenti della Biblioteca 'La Magna Capitana' per evidente incompatibilità.
Possono essere soci persone fisiche. Possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Gli Associati sono volontari che aderiscono per libera scelta e in modo personale prestando attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, poiché l'attività di volontariato non può essere retribuita neanche dai beneficiari.
Possono essere rimborsate al volontario spese effettivamente previste con delibera dal Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese ammissibili al rimborso e sostenute e documentate anche a fronte di autocertificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R.445 \2000

Art. 4.1 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione al Consiglio direttivo di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio e, in caso positivo, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 60gg. ; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre, entro 60gg ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che la prenderà in esame alla sua prima riunione convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;
b) per recesso;
c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
d) per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili**.**

Art. 4.2 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

a) essere informati su attività e iniziative promosse dall'Associazione
b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
c) godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
d) prendere visione, previa richiesta da formulare al Presidente e da evadersi entro 15 gg. di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a

a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
d) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6– L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe**.**
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto tramite i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, ora, sede e ordine del giorno.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci**.** In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
b) approva il bilancio;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
e) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e, in generale, il programma
h) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati**,** in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati**.**
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 7 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo**.**
Il Consiglio direttivo:

a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
b) elegge il tesoriere
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività
e) dà luogo alle attività previste dall'art.2 dello statuto
f) predispone bilancio o rendiconto;
g) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
h) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
i) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
j) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
k) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi tramite i nuovi mezzi di comunicazione, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti**.**
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti**.**

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti.
Se questa fosse esaurita o inesistente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio**.**

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, Qualora il Consiglio Direttivo non li ratifichi degli stessi risponde il Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art.9- Segretario

Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.10- Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.11 - Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall' art,30 del D.Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge l'Organo di Controllo e suoi componenti, cui si applica l'art.2399 del Codice Civile .

L'Organo di controllo

a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
e) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12-Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti sall'art.30 DLgs 117\2017,l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti riservandosi di stabilirne il carattere monocratico o collegiale e il numero dei suoi componenti.

Art. 13 Esercizio sociale , bilancio, patrimonio ed entrate,

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio indica lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale compresi i proventi, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le varie entrate sono inferiori a 220.000,00 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario di cassa.
Il patrimonio deve essere utilizzato per le finalità dell'Associazione e può essere costituito da

a) Donazioni, lasciti o successioni
b) Altri accantonamenti o disponibilità

Le entrate dell'Associazione sono costituite da

a) Quote associative
b) Contributi pubblici e privati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
c) Attività di raccolta fondi

d) Donazioni o lasciti testamentari

Le quote sociali sono intrasferibili anche in caso di dimissioni, morte o esclusione di un socio, rimanendo di proprietà dell'Associazione.

Art.15 Libri sociali

L'Associazione detiene i seguenti libri sociali

a) Libro degli associati
b) Registro dei volontari
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Conigli direttivi e delle Assemblee

Art.14- Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la pubblicità e trasparenza di tutti gli atti relativi alle attività dell'Associazione rendendoli disponibili ai soci dietro richiesta di accesso alla documentazione indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Art. 15- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.